

Il servizio di consulenza in materia di investimenti

Corso di formazione

Il corso di formazione sul servizio di consulenza in materia di investimenti si propone di fornire ai partecipanti le nozioni che garantiscano un livello adeguato di conoscenze e competenze del personale coinvolto nella prestazione del servizio di consulenza e ai professionisti (promotori e consulenti finanziari) che mantengono i rapporti con la clientela.

- Date: **23 ottobre, 30 ottobre, 6 novembre 2013** – (ore 14,30 – 18,30)
 - Sede: **Milano** - StarHotels Anderson, Piazza Luigi di Savoia, 20
 - Il corso di formazione è rivolto ai professionisti del settore finanziario (promotori finanziari, consulenti finanziari, addetti al private banking)
 - Iscrizione dal **2 settembre fino ad esaurimento dei posti disponibili**.
 - Il corso di **12 ore** è accreditato per il **mantenimento della certificazione EFA** European Financial Advisor™ in modalità A .
- 
- EFA** ITALIA
European Financial Planning Association
- Attestato di partecipazione ai partecipanti al Corso di formazione.

Per maggiori informazioni inviare una comunicazione al seguente indirizzo:

eventi@ascosim.it

Programma

Docente: Dott. Massimo Scolari

LEZIONE 1 – La normativa europea e italiana

23 ottobre 2013 - Ore 14,30

- Definizione e perimetro della consulenza in materia di investimenti nella Mifid
- Consulenza generica e personalizzata
- I soggetti abilitati alla prestazione del servizio
- Servizio di consulenza di base ed evoluta
- I consulenti finanziari indipendenti
- La consulenza finanziaria indipendente nella Mifid 2

LEZIONE 2 – La relazione con la clientela

30 ottobre 2013 - Ore 14,30

- La domanda di consulenza e la dimensione del mercato
- Informativa precontrattuale e classificazione dei clienti
- La raccolta di informazioni tramite il questionario e profilazione dei clienti (Orientamenti Esma)
- La rilevazione della tolleranza al rischio e la finanza comportamentale
- La classificazione degli strumenti finanziari
- La valutazione di adeguatezza

LEZIONE 3 – La prestazione del servizio di consulenza

6 novembre 2013 - Ore 14,30

- Il contratto di consulenza in materia di investimenti
- Modalità di pricing del servizio
- Tipologia delle raccomandazioni di investimento
- Conflitti di interesse
- Monitoraggio dell'adeguatezza e controllo del rischio di portafoglio
- Rendicontazione del servizio
- Testimonianza di una Sim di consulenza

Obblighi formativi degli intermediari finanziari e delle imprese di investimento

La Direttiva 2006/73/CE del 10 agosto 2006 di esecuzione Mifid, all'art. 5, par. 1. Lettera d, richiede a tutte le imprese di investimento di impiegare personale provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite.

Negli Orientamenti su alcuni aspetti della requisiti di valutazione di adeguatezza della Direttiva Mifid del 25 giugno 2012, recepiti dalla Consob con Comunicazione n. 12084516 del 25-10-2012¹, l'Esma fornisce le seguenti raccomandazioni:

“25. Le imprese di investimento sono tenute a garantire che il personale coinvolto in aspetti rilevanti del processo di adeguatezza possieda un livello adeguato di conoscenze e competenze.

26. Il personale deve comprendere il suo ruolo nel processo di valutazione di adeguatezza e possedere le qualifiche, le conoscenze e le competenze necessarie, compresa una sufficiente conoscenza delle norme e delle procedure pertinenti per l'esercizio delle responsabilità attribuitegli.

27. Il personale deve possedere le qualifiche necessarie per valutare le esigenze e le caratteristiche del cliente. Esso, inoltre, è tenuto a possedere le competenze necessarie in materia di mercati finanziari al fine di comprendere gli strumenti finanziari da raccomandare (o acquistare per conto del cliente) e determinare l'adeguatezza delle caratteristiche dello strumento alle esigenze e alle caratteristiche del cliente.

28. L'ESMA constata che alcuni Stati membri richiedono la certificazione del personale che fornisce consulenza in materia di investimenti e/o gestione di portafogli, o sistemi equivalenti, allo scopo di garantire un livello adeguato di conoscenze e competenze del personale coinvolto in aspetti rilevanti del processo di adeguatezza.”

¹ “Gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob sono tenuti a rispettare gli Orientamenti contenuti nel documento dell'ESMA ai fini della corretta ottemperanza agli obblighi stabiliti in via generale dalla normativa loro applicabile.”, Comunicazione Consob n. 12084516 del 25-10-2012